

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) ⁽¹⁾
2309 10 11	22,24	33,12
2309 10 13	532,09	542,97
2309 10 31	69,50	80,38
2309 10 33	579,35	590,23
2309 10 51	138,99	149,87
2309 10 53	648,84	659,72
2309 90 31	22,24	33,12
2309 90 33	532,09	542,97
2309 90 41	69,50	80,38
2309 90 43	579,35	590,23
2309 90 51	138,99	149,87
2309 90 53	648,84	659,72

⁽¹⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.